

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Sabato 26 giugno 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 giugno 2004

Rimborsabilità e modalità di prescrizione dei medicinali antistaminici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 24 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2004), e successive integrazioni, ed in particolare l'art. 1;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza, in considerazione che il normale iter procedurale previsto dall'art.3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, da cui dipende l'esecutività del provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, non si è ancora concluso;

Ravvisata, sulla base delle motivazioni suesposte, la necessità e l'urgenza, per motivi di salute pubblica, di provvedere affinché i medicinali antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l'efficacia della disposizione contenuta nell'art.1 della ordinanza 24 febbraio 2004, e successive integrazioni, fino alla data in cui il provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici che, costituisce parte del provvedimento di revisione delle note CUF, di cui sopra acquista esecutività;

ORDINA:

Art.1

1. L'efficacia della disposizione contenuta nell'art.1, commi 1 e 2, dell'ordinanza 24 febbraio 2004 e successive integrazioni è prorogata fino alla data di esecutività del provvedimento di revisione delle note CUF indicato nelle premesse.

Art.2

1. La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: Sirchia